



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI

QPA II

Prot. N° 90202 posiz. 1/5

Lettera circolare

Roma 9/2/2006

Alle Regioni e PP.AA.

LORÒ SEDI

Ispettorato Centrale Repressione Frodi

SEDE

OGGETTO: Reg. (CEE) n. 2092/91 Allegato I, parte B, punto 3 "Origine degli animali".

Corpo Forestale dello Stato
- S E D E -

Comando Carabinieri Politiche Agricole
Via Torino, 44
00184 - Roma

Confagricoltura
Corso Vittorio Emanuele, 101
00197 - Roma

Coldiretti
Via XXIV Maggio, 43
00187 - Roma

C.I.A.
Via Mariano Fortuny, 20
00196 - ROMA

Federbio
Via Marconi, 71
40122 - Bologna

Organismi di Controllo
LORO SEDI

Avitalia
Via Punta di Ferro, 2
47100 - Forlì

UNAVI
Via Vibio Mariano, 58
00189 - Roma

Assouova
Viale Milano Fiori
Strada 7, palazzo SI
20089 Rozzano (MI)

A.N.S.P.S.A.R.
Via Cavour, 43
25010 - Isorella (BS)

CRA - Istituto Sperimentale
per la Zootecnica
Via Salaria, 31
00016 - Monterotondo (RM)



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI

QPA II

Prot. N. 90202 posiz. 2/5

Roma 9/2/2006

Al

Il regolamento CE n. 2254 della Commissione del 27 dicembre 2004, che tra l'altro ha modificato il regolamento CEE n. 2092 del Consiglio del 24 giugno del 1991, All. I, parte B, punto 3.7, prevede che:

"... in mancanza di pollastrelle allevate con metodi biologici, possono essere introdotte in unità di produzione animale biologica pollastrelle destinate alle produzioni di uova, di età non superiore alle 18 settimane e allevate con metodi non biologici, alle seguenti condizioni:

- *previa autorizzazione dell'autorità competente e*
- *a decorrere dal 31 dicembre 2005, le disposizioni di cui ai paragrafi 4 (mangimi) e 5 (profilassi e cure veterinarie) del presente allegato I si applicano alle pollastrelle allevate con metodi non biologici destinate ad essere introdotte in unità di produzione animale biologica."*

Con lettera circolare del 4 aprile 2005 prot. 90495 di cui si allega copia, all. n. 1), sono state date istruzioni relativamente a quanto previsto al punto 3.7, primo trattino, dell'All. I, parte B del Reg. CEE n. 2092/91. In particolare è stato fatto presente che l'operatore che intende avvalersi della deroga prevista al richiamato punto 3.7, deve presentare istanza all' "autorità competente" individuata con la stessa circolare nelle Regioni e PP.AA.

Si richiama all'attenzione delle Regioni e PP.AA. che l'istanza può essere accolta solo in quanto l'operatore dimostri che non è stato possibile reperire sul mercato pollastrelle di origine biologica.

Questo Ministero, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal punto 3.7, secondo trattino, dell'All. I, parte B del richiamato regolamento CEE n. 2092/91, ha tenuto consultazioni tecniche con le parti interessate, per l'applicazione della disposizione soprariportata.

L'Amministrazione, quale autorità per il coordinamento delle attività inerenti l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica, deve ora dare indicazioni per la corretta e uniforme attuazione su tutto il territorio nazionale della disposizione di cui al secondo trattino.

Nel merito si ritiene di definire gli adempimenti dei seguenti soggetti interessati:

- 1) produttori di pollastrelle allevate nel rispetto del Reg. CEE n. 2092/91, All. I, parte B, punto 3.7 così come modificato dal Reg. CE 2254/2004 e destinate a unità produttive condotte con il metodo biologico;
- 2) operatori di unità di produzione condotte con il metodo biologico che acquistano le pollastrelle, provenienti da unità di produzione non biologiche, ma allevate nel rispetto delle disposizioni richiamate al punto 1;
- 3) Organismi di controllo.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI

QPA II

Prot. N. 90202 Posiz. 3/5

Roma 9/2/2006

Al

1) Adempimenti dei produttori di pollastrelle destinate agli allevamenti condotti con il metodo biologico

1.1) Il produttore che intende allevare pollastrelle conformi Reg. CEE n. 2092/91, All I, parte B, punto 3.7 così come modificato dal Reg. CE 2254/2004, almeno dieci giorni prima dell'inizio di ogni ciclo di allevamento, deve comunicare l'intenzione di svolgere tale attività alla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente e per conoscenza al Ministero.

La comunicazione, deve riportare le seguenti informazioni:

- a) denominazione sociale della ditta e rappresentante legale;
- b) estremi dello stabilimento di produzione;
- c) periodo di allevamento;
- d) numero dei capi e razza o razze (linee genetiche);
- e) atto di impegno a consentire l'accesso nelle proprie strutture al personale che sarà incaricato di effettuare controlli al fine di accertare la conformità delle condizioni e modalità di allevamento alle disposizioni previste al punto 3.7 dell'All. I, parte B del Reg. CEE n. 2092/91 ed alla presente circolare:

1.2) Il produttore che alleva pollastrelle conformi al Reg. CEE n. 2092/91, All I, parte B, punto 3.7 così come modificato dal Reg. CE 2254/2004 deve approntare idonei spazi, per garantire la separazione fisica di questo tipo di animali dagli altri, ponendo particolare riguardo alla separazione delle linee di alimentazione.

La separazione degli allevamenti deve:

- garantire la non promiscuità degli animali;
- assicurare la correttezza delle operazioni di alimentazione ed abbeveraggio;
- facilitare l'identificazione degli animali da parte del personale che sarà incaricato di effettuare controlli.

Il produttore deve tenere una specifica contabilità al fine di fornire le opportune informazioni circa il numero dei capi presenti e le modalità di alimentazione degli stessi.

Risulta pertanto opportuno predisporre apposite registrazioni di carico-scarico, sia per le pollastrelle in questione, sia per l'alimentazione delle stesse.

1.2.1) Il primo registro di carico-scarico deve specificatamente essere riferito alle pollastrelle destinate agli allevamenti condotti con il metodo biologico, dal quale si evincano: la provenienza degli animali; il numero dei capi presenti; le variazioni di questi ultimi in funzione della mortalità. A tal fine:

nella sezione carico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:

- 1) il giorno di arrivo;
- 2) le quantità e relative razze (linee genetiche);



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI

Roma 9/2/2006

Al

QPA II

Prot. N° 90202 posiz. 4/5

3) estremi del documento di acquisto e del documento di trasporto;
nella sezione scarico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:

- 1) le perdite per mortalità;
- 2) estremi del documento di vendita e del documento di trasporto;
- 3) il giorno di consegna e le quantità consegnate.

1.2.2) Il secondo registro di carico-scarico deve essere riferito ai mangimi, ed ha la finalità di fornire le informazioni sulla provenienza del prodotto, la corrispondenza delle quantità utilizzate con quelle indicate nelle "linee guida della case madri", la giacenza. A tal fine:

nella sezione carico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:

- 1) il giorno di arrivo;
- 2) la quantità;
- 3) la tipologia di alimento (cartellino);
- 4) i riferimenti ai documenti di acquisto (fatture di vendita, documenti di trasporto, ecc.).

Per ogni lotto di prodotto acquistato, l'allevatore deve conservare la "campionatura" dei mangimi per tutta la durata del ciclo di svezzamento delle pollastrelle e deve tenere il mangime stesso in modo nettamente separato dagli altri mangimi, in modo da consentirne agevolmente l'identificazione.

Nella sezione scarico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:

- 1) quantità utilizzata;
- 2) eventuale giacenza.

Il produttore deve rispettare le disposizioni contenute nel Reg. CEE n. 2092/91, All. I, parte B, punto 5 *Profilassi e cure veterinarie*, ottemperando alle registrazioni obbligatorie previste per i trattamenti sanitari.

1.3) Al momento della consegna del prodotto all'acquirente, il produttore di pollastrelle conformi al Reg. CEE n. 2092/91, All. I, parte B, punto 3.7, così come modificato dal Reg. CE 2254/2004 deve consegnare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di cui si allega fac-simile (all. n. 2).

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dovrà essere presentata, unitamente alla dichiarazione, la fotocopia di un documento di riconoscimento.

Il produttore di pollastrelle dovrà conservare tutta la documentazione prevista al punto 1) della presente circolare per almeno 2 anni e renderla disponibile al personale che sarà incaricato di effettuare i controlli.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI

QPA II

Prot. N° 90202 posiz. 5/5

Roma 9/2/2006

Al

2) Adempimenti degli allevatori che intendono acquistare pollastrelle provenienti da unità di produzione non biologiche ma allevate nel rispetto Reg. CEE n. 2092/91, All I, parte B, punto 3.7 così come modificato dal Reg. CE 2254/2004.

L'allevatore che acquista pollastrelle da unità produttive convenzionali, già possesso dell'autorizzazione prevista dalla circolare del 4 aprile 2005 n. 90495 relativa alla disposizione di cui al punto 3.7, primo trattino, dell'All. I, parte B, del Reg. CEE n. 2092/91 deve all'atto dell'acquisto:

- acquisire dal produttore, per ogni consegna, la dichiarazione, di cui al precedente punto 1.3;
- verificare che sulla dichiarazione sono state riportate tutte le informazioni previste dalla presente circolare al punto 1.3

L'allevatore dovrà conservare la dichiarazione per almeno 2 anni e renderla disponibile al proprio Organismo di Controllo.

3) Adempimenti degli Organismi di Controllo

L'Organismo di Controllo in sede di verifica, relativamente agli accertamenti sull'origine degli animali avviati alla produzione di uova da agricoltura biologica, deve verificare la concordanza degli elementi riportati nei documenti di acquisto delle pollastrelle in questione (fatture e documenti di trasporto) con quelli riportati nella dichiarazione di cui al precedente punto 1.3.

I produttori di pollastrelle che hanno iniziato il ciclo produttivo dopo il 31 dicembre 2005, attenendosi alle disposizioni di cui al punto 3.7, secondo trattino, dell'All. I, parte B, del Reg. CEE n. 2092/91, devono attenersi alle disposizioni della presente circolare dalla data di emanazione.

I produttori di pollastrelle che hanno iniziato il ciclo produttivo prima del 31 dicembre 2005 e che a partire dal 1 gennaio 2006 si sono attenuti alle disposizioni di cui al punto 3.7, secondo trattino, dell'All. I, parte B, del Reg. CEE n. 2092/91, devono parimenti attenersi alle disposizioni della presente circolare dalla data di emanazione.

Il Capo del Dipartimento
(dr. Giuseppe Cacopardi)

↓

Allegati: u. 2